

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. 1880-A

"Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"

gennaio 2010
n. 183



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: M. Celentano _2948

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Reggente ufficio: A. Sanso' _3435

S. Marci _3788

S. Ruscica _5611

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. 1880-A

"Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"

gennaio 2010

n. 183

a cura di: S. Ruscica

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	7
Articolo 1 <i>(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)</i> Scheda di lettura.....	9
Articolo 2 <i>(Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole)</i> Scheda di lettura.....	25
Articolo 3 <i>(Modifiche all'articolo 23 del codice di procedura penale)</i> Scheda di lettura.....	43
Articolo 4 <i>(Clausola di monitoraggio)</i> Scheda di lettura.....	47
Articolo 5 <i>(Entrata in vigore)</i> Scheda di lettura.....	49
TESTO A FRONTE.....	51
Articolo 1 <i>(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)</i> Comma 1	53
Articolo 2 <i>(Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole)</i> Comma 1	57
Articolo 3 <i>(Modifiche all'articolo 23 del codice di procedura penale)</i> Comma 1	59

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

Testo del disegno di legge

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.

*(Modifiche alla legge 24 marzo 2001,
n. 89)*

Art. 1.

*(Modifiche alla legge 24 marzo 2001,
n. 89)*

1. All'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n.89, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Identico:*

a) al comma 1, le parole: «Chi ha subito» sono sostituite dalle seguenti: «In attuazione dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte che ha subito»;

b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;
c) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«3-bis. Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio o dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero alla data del deposito dell'istanza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, ove applicabile, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di novanta giorni ciascuno.

«3-bis. *Identico*

Testo del disegno di legge

3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo del periodo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma.

3-quater. Nella liquidazione dell'indennizzo, il giudice tiene conto del valore della domanda proposta o accolta nel procedimento nel quale si assume verificata la violazione di cui al comma 1. L'indennizzo è ridotto ad un quarto quando il procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l'infondatezza.

3-quinquies. In ordine alla domanda di equa riparazione di cui all'articolo 3, si considera priva di interesse, ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura civile, la parte che, nel giudizio in cui si assume essersi verificata la violazione di cui al comma 1, non ha presentato, nell'ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini di cui al primo periodo del comma *3-ter*, una espressa richiesta al giudice precedente di sollecitare definizione del giudizio entro i predetti termini, o comunque quanto prima, ai sensi e per gli effetti della presente legge. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza dei termini di cui al comma

Testo proposto dalla Commissione

3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo del periodo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno **per ogni successivo grado di giudizio nel caso** di giudizio di rinvio. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma.

3-quater. Identico

3-quinquies. Identico

Testo del disegno di legge

Testo proposto dalla Commissione

3-bis, l'interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione. Nel processo davanti alle giurisdizioni amministrativa e contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione dell'udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi della presente legge. Negli altri casi, la richiesta è formulata con apposita istanza, depositata nella cancelleria o segreteria del giudice precedente.

3-sexies. Il giudice precedente e il capo dell'ufficio giudiziario sono avvisati senza ritardo del deposito dell'istanza di cui al comma *3-quinquies*. A decorrere dalla data del deposito, il processo civile è trattato prioritariamente ai sensi degli articoli 81, secondo comma, e 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368, con esclusione della deroga prevista dall'articolo 81, secondo comma, e di quella di cui all'articolo 115, secondo comma, delle medesime disposizioni di attuazione; nei processi penali si applica la disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare; nei processi amministrativi e contabili l'udienza di discussione è fissata entro novanta giorni. Salvo che nei processi penali, la motivazione della sentenza che definisce il giudizio è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sull'effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge».

3-sexies. Identico».

Testo del disegno di legge

Testo proposto dalla Commissione

2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, nei giudizi pendenti in cui sono già decorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 3-*ter*, della legge n.89 del 2001, introdotto dal comma 1, lettera *c*), del presente articolo, l'istanza di cui al comma 3-*quinqies* del citato articolo 2 è depositata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. *Identico.*

L'**articolo 1** contiene misure di intervento relative alle procedure di equo indennizzo previste nella legge 24 marzo 2001 n. 89 (cd. legge Pinto), che trovano applicazione allorquando sia stato violato il diritto alla ragionevole durata del processo civile, penale o amministrativo. A tal fine l'articolo apporta modifiche testuali alla legge n. 89 (cfr. il testo a fronte nella seconda parte del presente *dossier*). L'obiettivo, secondo quanto affermato nella relazione introduttiva, è quello di rendere più certi i presupposti, la procedura e la quantificazione dell'equo indennizzo, nel quadro di un generale contenimento

degli effetti, anche economici, derivanti dalla durata non ragionevole dei processi.

Una sintesi del contenuto della legge 89/2001, corredato da materiale informativo sulla correlata questione dei costi, si trova alla fine della presente scheda.

Misure in parte corrispondenti a quelle contenute nell'articolo qui in esame si trovano nel disegno di legge governativo in materia di procedimento penale - A.S. 1440 (art. 23), attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato.

L'articolo 1 prevede che la domanda di equa riparazione sia subordinata a una specifica istanza di sollecitazione, che la parte deve presentare nel processo (civile, penale o amministrativo) entro sei mesi dalla scadenza dei nuovi termini finalizzati a definire la "non irragionevole durata" (ai sensi del nuovo comma 3-ter dell'articolo 2 l. n. 89/2001, introdotto dallo stesso articolo 1).

Dopo la presentazione dell'istanza di sollecitazione, i processi si svolgeranno con l'applicazione di un rito più celere attraverso l'applicazione di già vigenti disposizioni acceleratorie, sul cui rispetto i capi degli uffici giudiziari sono incaricati di vigilare. La sentenza che definisce il giudizio potrà, tra l'altro, essere succintamente motivata (con esclusione delle sentenze penali, per le quali la motivazione dovrà farsi secondo le forme ordinarie).

Il **comma 1** della norma in commento introduce modifiche all'art. 2 della legge 89/2001 in tre lettere, da *a*) a *c*).

La **lettera a)** sostituisce le parole "Chi ha subito" con le seguenti: "In attuazione dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte che ha subito".

L'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, come è noto, recita:

"Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata."

La **lettera b)** procede all'abrogazione della lettera *b*), comma 2, dell'art. 2 della legge n. 89/2001, che attualmente prevede che il danno non patrimoniale sia riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione.

L'effetto di tale abrogazione sembrerebbe doversi sostanzialmente intendere con riferimento alle forme di pubblicità alternative.

La **lettera c)** dell'art. 1 aggiunge, dopo il comma 3 dell'art. 2 della l. n. 89/2001, i commi 3 *bis*, 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*quinqües* e 3-*sexies*.

Il comma 3-bis fissa il momento processuale a partire dal quale deve iniziare il computo del termine ragionevole di durata del processo.

Questo *dies a quo* è individuato (nel processo civile) dalla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio o dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione (a seconda se il processo inizi con ricorso o con citazione) mentre nelle controversie per le quali si applica il c.d. rito societario, il *dies a quo* è individuato nella presentazione dell'istanza di fissazione di udienza¹.

Il rito societario è stato abrogato in virtù del disposto dell'art. 54 della L. 18 giugno 2009 n. 69, ma è ancora applicabile per le cause ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato.

¹ D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5

"Art. 8. (*Istanza di fissazione di udienza*).

1. L'attore può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro venti giorni:

a) dalla data di notifica della comparsa di risposta del convenuto cui non intende replicare, ovvero dalla scadenza del termine per la notifica della comparsa di risposta;

b) in caso di chiamata di terzo, dalla data di notifica della comparsa di risposta del terzo chiamato ovvero dalla scadenza del termine per la notifica della comparsa stessa;

c) dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare ovvero dalla scadenza del relativo termine.

2. Il convenuto può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro venti giorni:

a) se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero sollevato eccezioni non rilevabili d'ufficio, dalla data di notifica della memoria di replica dell'attore ovvero dalla scadenza del relativo termine;

b) se sono stati chiamati in causa terzi, dalla data di notifica della comparsa di risposta del terzo chiamato ovvero dalla scadenza del relativo termine;

c) al di fuori dei casi precedenti, dalla data della propria costituzione in giudizio, ovvero dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare ovvero dalla scadenza del relativo termine.

3. Il terzo chiamato, ovvero intervenuto, può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro venti giorni:

a) se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero ha sollevato eccezioni non rilevabili d'ufficio, dalla data di notifica della memoria di replica dell'attore o del convenuto ovvero dalla scadenza del relativo termine;

b) al di fuori del caso precedente, dalla data della propria costituzione in giudizio, ovvero dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare ovvero dalla scadenza del relativo termine.

4. La mancata notifica dell'istanza di fissazione di udienza nei venti giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti o del termine per il deposito della memoria di controreplica del convenuto di cui all'articolo 7, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine massimo di cui all'articolo 7, comma 3, determina l'estinzione del processo rilevabile anche d'ufficio. Il rilievo d'ufficio è precluso se l'udienza si è comunque svolta con la partecipazione di almeno una parte; in tal caso l'estinzione deve comunque essere eccepita, a pena di decadenza, entro la stessa udienza.

5. L'istanza di fissazione presentata fuori dei casi stabiliti dal presente articolo è dichiarata inammissibile, su richiesta della parte interessata depositata in cancelleria nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica dell'istanza, dal presidente che, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile; con lo stesso provvedimento, il presidente assegna il termine per lo svolgimento delle ulteriori attività eventualmente necessarie".

Si consideri che l'art. 2, comma 1, del d.d.l. in esame, nella parte in cui introduce l'art. 346 bis c.p.p., prevede, relativamente al processo penale, quale termine a partire dal quale decorre il termine di ragionevole durata del processo, l'emanazione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'art. 405 c.p.p. .

Con riferimento a tutte le fattispecie processuali, non rilevano, ai fini del computo del periodo di ragionevole durata del processo, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di novanta giorni ciascuno.

La giurisprudenza si è anche espressa nel senso che i rinvii, pur dovendo in linea di massima essere attribuiti esclusivamente a comportamenti delle parti, possono essere imputati in parte anche all'apparato giudiziario, quando risultino violati i termini ordinatori dei rinvii di cui alle norme di rito: cfr. Cass., 21.09.2005, n. 18589.

Il nuovo comma 3-ter stabilisce una presunzione legale di non irragionevole durata dei processi nei quali ciascun grado di giudizio si sia protratto per un periodo non superiore a due anni (un anno per il giudizio di rinvio). Tuttavia tale aspetto è stato oggetto di una significativa modifica in Commissione: mentre il testo originario prevedeva, ai fini del computo della ragionevole durata del processo, il limite di un anno nel caso di giudizio di rinvio a seguito del giudizio di Cassazione, **la Commissione ha previsto il termine di durata di un anno per ogni grado in cui si articolerà il giudizio di rinvio.**

Non si tratta di una presunzione assoluta, in quanto il giudice che decide sulla domanda di equa riparazione – vale a dire, la Corte d'appello competente *ex* articolo 3 legge 89/2001, non modificato dal d.d.l. – potrà aumentare il termine fino alla metà nei casi di complessità del caso e valutato pure il comportamento delle parti private e del giudice².

La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo ritiene in linea di massima non irragionevole una durata inferiore ai tre anni per un grado di giurisdizione, inferiore ai quattro anni per due gradi, inferiore ai sei anni per tre gradi³.

La giurisprudenza ritiene che, nella valutazione della ragionevole durata del processo, occorra far riferimento ai principi elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, dai quali è ben possibile discostarsi, purché in misura ragionevole e sempre che la relativa conclusione sia confortata da argomentazioni complete, logicamente

² Il comma 2 dell'art. 2 della legge 89/2001, richiamato dal nuovo comma 3-ter, prevede che "nell'accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione".

³ (Cass., 13.4.2006, n. 8717; Cass., 6.10.2005, n. 19507).

coerenti e congrue (Cass., 10.4.2008, n. 9328; Cass., 10.3.2006, n. 5292; Cass., 21.4.2006, n. 9411).

Con riferimento all'ordinamento vigente, in giurisprudenza è stato anche ritenuto (Cass. 11/09/2008 n. 23506) che, pur essendo possibile individuare degli "standard" di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest'ultimo si sia articolato in vari gradi e fasi, agli effetti dell'apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, occorre avere riguardo all'intero svolgimento del processo medesimo, dall'introduzione fino al momento della proposizione della domanda di equa riparazione, dovendosi cioè addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva dell'unico processo da considerare nella sua complessiva articolazione; non rientra, pertanto, nella disponibilità della parte riferire la sua domanda ad uno solo dei gradi di giudizio, optando per quello nell'ambito del quale si sia prodotta una protrazione oltre il limite della ragionevolezza.

Sempre con riferimento alla normativa vigente, è stato anche affermato che la nozione di ragionevole durata del processo non si presta ad una predeterminazione in termini assoluti, essendo condizionata da parametri fattuali strettamente legati alla singola fattispecie, e come tale va verificata in concreto (Cass., 11.5.2006, n. 10894).

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo fallimentare, in giurisprudenza (Cass. 2.4.2008, n. 8497) è stato affermato che, non essendo possibile predeterminare astrattamente la ragionevole durata del fallimento, il giudizio in ordine alla violazione del relativo termine richiede un adattamento dei criteri previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, e quindi un esame delle singole fasi e dei subprocedimenti in cui la procedura si è in concreto articolata.

Il nuovo comma 3-quater prevede che, nella liquidazione dell'indennizzo, il giudice debba tener conto del valore della domanda proposta, o accolta, nel procedimento nel quale si è verificata la violazione del termine di ragionevole durata.

La giurisprudenza, sulla base della legislazione vigente, ha osservato che nella quantificazione dell'equa riparazione in misura inferiore allo standard minimo annuo, fissato dalla Corte europea in Euro 1.000,00, non può aversi riguardo generico alla modestia della pretesa azionata, senza prendere in considerazione, comparativamente, le condizioni economiche dell'interessata e raffrontare la natura e l'entità della pretesa patrimoniale (cd. posta in gioco) e la condizione socio-economica del richiedente, al fine di accertare l'impatto dell'irragionevole ritardo sulla psiche di questo (Cassazione civile 402/2009). L'indennizzo per ogni anno di durata eccessiva del processo è stato fissato in euro 1000,00 (Cassazione civile 2331/2008).

Si prevede poi la riduzione di un quarto dell'indennizzo quando il procedimento, cui si riferisce la domanda di equa riparazione, è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l'infondatezza.

L'ipotesi di evidente infondatezza (del procedimento cui si riferisce la domanda di equa riparazione) che non abbia dato luogo al rigetto della richiesta processuale, potrebbe essere riferita alla fattispecie, prevista dalla legge n. 89/2001, articolo 4, secondo cui il ricorso diretto alla riparazione può essere proposto anche durante la pendenza del procedimento interessato (ma comunque non oltre sei mesi dal momento in cui la decisione che lo conclude è diventata definitiva).

In giurisprudenza è stato affermato (Cass. 22/10/2008 n. 25595) che l'ansia e la sofferenza - e quindi il danno non patrimoniale - per l'eccessivo prolungarsi del giudizio costituiscono i riflessi psicologici che la persona normalmente subisce per il perdurare dell'incertezza sull'assetto delle posizioni coinvolte dal dibattito processuale e, pertanto, se prescindono dall'esito della lite (in quanto anche la parte poi soccombente può ricevere afflizione per l'esorbitante attesa della decisione), restano in radice escluse in presenza di un'originaria consapevolezza della inconsistenza delle proprie istanze, dato che, in questo caso, difettando una condizione soggettiva di incertezza, viene meno il presupposto del determinarsi di uno stato di disagio (nella fattispecie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso il decreto della corte d'appello che aveva negato rilevanza alla durata del giudizio avanti alla Corte dei Conti, promosso in materia di riconoscimento di miglioramenti economici sulla pensione, non dovuti secondo "massiccia, pregressa ed anche recente e recentissima giurisprudenza").

Inoltre, (Cass. 26/09/2008 n. 24269) si è affermato che il giudice, una volta determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente. Va a questi fini escluso, tuttavia, che possa rilevare un'asserita consapevolezza da parte dell'istante della scarsa probabilità di successo dell'iniziativa giudiziaria, priva di alcun riferimento di riscontro. In altra occasione (Cass. Ord. 26/05/2009 n. 12242) si è escluso che tali circostanze possano essere ravvisate nel modesto valore dell'importo ritraibile dal processo la cui irragionevole durata si contesta, potendo esso, al più, essere indice di un minore impatto psichico e quindi autorizzare una deroga *in peius* ai parametri di indennizzo elaborati per analoghe controversie dalla Corte Europea di Strasburgo.

I commi 3-quinquies e 3-sexies introducono disposizioni di rilievo procedurale con riferimento ai processi per i quali si assume il mancato rispetto della ragionevole durata, non al processo in cui si richiede l'equa riparazione del relativo danno.

Il comma 3-quinquies considera carente dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. la parte che, nel giudizio in cui si assume essersi verificata la violazione (per mancato rispetto del termine ragionevole di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 89/2001), non ha presentato, nell'ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini non considerati irragionevoli dal primo periodo del comma 3-ter, una espressa richiesta al giudice procedente di sollecita definizione del giudizio entro i predetti termini, o comunque quanto prima. Se la richiesta è formulata dopo la

scadenza dei termini di cui al comma 3-bis, l'interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione.

L'ambito applicativo della norma potrebbe essere ritenuto non univocamente identificabile, in particolare per quanto riguarda il richiamo, contenuto nel secondo periodo, al comma 3-bis, forse da rettificare.

Al di fuori del citato richiamo, il secondo periodo del comma potrebbe altrimenti consentire che la domanda di sollecita definizione possa presentarsi anche dopo la scadenza dei termini (che sarebbero i termini di cui al comma 3-ter o di cui al primo periodo dello stesso comma 3-quinquies) di giusta durata. In tal caso la domanda rileverebbe solo per il periodo di irragionevole durata successivo alla domanda stessa.

Ai sensi del primo periodo del comma, la domanda di sollecita definizione sembra dover essere presentata - dalla parte - nell'arco di un periodo che inizia sei mesi prima della scadenza del termine di durata ragionevole e termina con la scadenza del termine stesso (in pratica: nell'ultimo dei quattro semestri, in caso di termine biennale di durata ragionevole).

Rinviando infra alla scheda sull'art. 2 seguente, si può qui osservare che, nei processi penali che si estinguono dopo il decorso della "ragionevole durata" (per lo più biennale), la domanda di sollecita definizione - almeno nella normalità dei casi - pare trovare automaticamente soddisfazione nel fatto stesso dell'estinzione del processo.

Non appare espressamente disciplinata l'ipotesi di presentazione della domanda di sollecita definizione nei primi diciotto mesi del processo (e dunque prima dell'ultimo semestre prima della scadenza del termine per lo più biennale), anche alla luce del rilievo che l'anticipazione della presentazione della domanda di sollecita definizione potrebbe comportare in ordine alla conduzione del processo.

Il comma 2 dell'art. 1 in esame (v. infra) prevede infine, in via transitoria, che nei giudizi pendenti - in cui sono già decorsi i termini - l'istanza va depositata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del testo normativo in esame.

Nel processo davanti alle giurisdizioni amministrativa e contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione dell'udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi della legge in commento. Negli altri casi, la richiesta è formulata con apposita istanza, depositata nella cancelleria o segreteria del giudice procedente.

Con l'espressione "interesse ad agire" è rubricato l'articolo 100 del vigente Codice di Procedura Civile, nel quale si legge che "*per proporre una domanda o per contraddire*

alla stessa è necessario avervi interesse". L'interesse ad agire di cui all' art . 100 c.p.c. dipende dall'accertamento di una concreta utilità del provvedimento richiesto al giudice, rispetto alla situazione antiggiuridica denunciata. Lo stesso presuppone, quindi, anzitutto, che sia in concreto dedotta e provata tale situazione, che può anche dipendere da una incertezza soggettiva e attuale sulla esistenza o meno o sui contenuti del rapporto giuridico che si assume controverso, se la incertezza è fonte di un pregiudizio concreto e attuale per il soggetto. In secondo luogo si richiede che la pronuncia richiesta sia indispensabile per eliminare la situazione pregiudizievole (Cassazione civile, sez. III, 13 aprile 2007, n. 8845).

L' interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire, va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata; sicché è inammissibile, per difetto d'interesse, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (Cassazione civile sez. lav. 23 maggio 2008 n. 13373).

La norma potrebbe essere ritenuta funzionalmente tale da introdurre una condizione di procedibilità della domanda, la cui mancanza usualmente comporta una declaratoria di inammissibilità.

Il comma 3-sexies prevede che il giudice procedente e il capo dell'ufficio giudiziario siano avvisati senza ritardo del deposito dell'istanza di cui al comma 3-quinquies.

A decorrere dalla data del deposito, il processo è trattato prioritariamente, con riferimento a disposizioni vigenti finalizzate a realizzare trattazioni più celeri nei procedimenti civile, penale, amministrativo e contabile.

Nel procedimento civile si fa riferimento a: l'art. 81 comma 2, che prevede che l'intervallo tra l'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti e la prima udienza d'istruzione, e quello tra le successive udienze d'istruzione, non può essere superiore a quindici giorni, salvo che, per speciali circostanze, delle quali dovrà farsi menzione nel provvedimento, sia necessario un intervallo maggiore; l'art. 83 (Ordine di trattazione delle cause), che prevede che il giudice istruttore fissi l'ordine di trattazione delle cause, dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini e a quelle rinviata a norma degli articoli precedenti. L'accelerazione appare rafforzata, dal momento che non si ammettono neppure la possibilità di deroga al termine di 15 gg. prevista dal comma 2 dell'art. 81 cit. e quella prevista dall'art. 115, comma 2, secondo cui il collegio può inoltre rinviare la discussione della causa per non più di una volta soltanto per grave impedimento del tribunale o delle parti e non oltre la seconda udienza successiva a quella fissata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 190 del codice.

Nei processi penali si applica la disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare.

La norma dovrebbe comportare l'applicabilità delle norme di cui agli artt. 303 e ss. c.p.p., che disciplinano i termini di durata massima della custodia cautelare e l'influenza di questi termini sulla durata delle successive fasi del processo.

Nei processi amministrativi e contabile l'udienza di discussione è fissata entro novanta giorni.

Recentemente il legislatore ha - con l'art. 44 della l. n. 69/2009⁴ - conferito al Governo delega per il riassetto della disciplina del processo amministrativo. Il Governo è infatti stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo amministrativo attenendosi ai principi di snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo.

Salvo che nei processi penali, la motivazione della sentenza che definisce il giudizio è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda.

A seguito della recente riforma del c.p.c. - approvata con la ricordata legge n. 69/2009 - il nuovo art. 118 c.p.c., al comma primo, prevede che: "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi."

Il capo dell'ufficio giudiziario - prevede inoltre l'introdotta comma 3-*sexies* - vigila sull'effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge.

La disposizione di cui al **comma 2** dell'art. 1 in esame prevede, infine, una disciplina di diritto transitorio, stabilendo che nei giudizi pendenti - in cui sono già decorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 3-*ter*, della legge n. 89 del 2001 - l'istanza di cui al comma 3-*quinquies* dello stesso articolo 2 (*v. supra*) sia depositata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del testo normativo in esame.

La Legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. "Legge Pinto")

La legge n. 89 del 2001 reca disposizioni sulla "Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile".

L'**articolo 1** sostituisce l'articolo 375 del codice di procedura civile, concernente la pronuncia in camera di consiglio, con l'intento di imprimere un'accelerazione anche alla

⁴ *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.*

fase del giudizio di legittimità. Esso amplia i casi di pronuncia in camera di consiglio con ordinanza, e prevede nuove ipotesi di pronuncia in camera di consiglio con sentenza.

Il comma 1 prevede in particolare che la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronunci con ordinanza in camera di consiglio quando riconosca di dovere:

- 1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto;
- 2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332;
- 3) dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell'articolo 390;
- 4) pronunciare in ordine all'estinzione del processo in ogni altro caso;
- 5) Pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione.

Il comma 2, poi, prevede nuovi casi di pronuncia in camera di consiglio con sentenza. In particolare quando:

- il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi;
- riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360;
- per manifesta infondatezza degli stessi;
- un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l'altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi.

Soltanto nel caso in cui non ricorrano le ipotesi di cui ai commi 1 e 2 la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza (comma 3).

Il comma 4, infine, riproduce le disposizioni contenute nel corrispondente comma del previgente articolo 375, prevedendo in aggiunta la facoltà degli avvocati delle parti di essere sentiti, se compaiono, nei casi di cui al comma 1 (pronuncia in camera di consiglio con ordinanza), numeri 1) (inammissibilità del ricorso), 4) (estinzione del processo fuori dai casi dell'articolo 390) e 5) (limitatamente alla pronuncia sulle istanze di regolamento di giurisdizione), e nei casi di cui al comma 2 (pronuncia in camera di consiglio con sentenza).

Il **Capo II** del provvedimento (*Equa riparazione*) consta di sei articoli (artt. 2-7).

L'**articolo 2** introduce nell'ordinamento italiano la previsione espressa del diritto a riparazione di chiunque abbia subito un danno patrimoniale e non patrimoniale per effetto della violazione del diritto ad ottenere una decisione giudiziaria nel "termine ragionevole" previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Si tratta, quindi, non già di un risarcimento commisurato all'entità del danno ma di un'*equa riparazione* (comma 1) sia pure determinata ai sensi dell'articolo 2056 del codice civile (comma 3), concernente la valutazione del danno risarcibile nel caso di responsabilità extracontrattuale.

E' previsto che nell'accertare la violazione il giudice consideri la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a contribuire alla sua definizione.

Nel richiamare, come già ricordato, l'articolo 2056⁵ del codice civile, il comma 3 prevede poi che il giudice da un lato consideri soltanto il danno riferibile al periodo eccedente il "termine ragionevole" di cui al comma 1 (lettera a) e, dall'altro, nel caso di danno non patrimoniale, che accanto alla riparazione pecuniaria il giudice medesimo possa affiancare la pubblicizzazione della dichiarazione dell'avvenuta violazione.

Se l'articolo 2 interviene sul piano sostanziale l'**articolo 3** interviene su quello processuale, delineando il nuovo procedimento necessario a far valere il diritto all'equa riparazione sopra ricordato.

L'interessato, quindi, dovrà proporre la domanda di equa riparazione (**comma 1**) alla Corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.

Il **comma 2** precisa le formalità per la presentazione del ricorso che deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e deve contenere gli elementi di cui all'articolo 125⁶ del codice.

La controparte è il Ministero della giustizia per i procedimenti del giudice ordinario, il Ministero della difesa per i procedimenti del giudice militare, il Ministro delle finanze per i procedimenti del giudice tributario. Per altri procedimenti la controparte è il Presidente del Consiglio dei ministri (**comma 3**).

La procedura da seguire (**comma 4**) è quella dei procedimenti in camera di consiglio. Le parti (**comma 5**) possono chiedere l'acquisizione (disposta dalla corte) degli atti e dei documenti del procedimento che si assume aver violato il principio del tempo ragionevole ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori di essere sentite in camera di consiglio se compaiono. Possono essere depositate memorie e prodotti documenti fino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio ovvero sino al termine che a tale scopo è fissato dalla corte a seguito di istanza delle parti.

E' stato poi stabilito (**comma 6**), allo scopo di evitare una decisione troppo lenta anche in tale sede, un termine per la decisione da parte della corte d'appello: quattro mesi dal deposito del ricorso. Il provvedimento è un decreto impugnabile per

⁵ L'articolo 2056 del codice civile stabilisce:

Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.

Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso (1226).

⁶ L'articolo 125 del codice di procedura civile stabilisce:

Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono individuare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore.

La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale.

Cassazione ma immediatamente esecutivo. Il **comma 7** prevede che l'erogazione degli indennizzi avvenga dal 1° gennaio 2002.

L'**articolo 4** stabilisce che il ricorso diretto alla riparazione può essere proposto anche durante la pendenza del procedimento interessato, ma comunque non oltre sei mesi dal momento in cui la decisione che lo conclude è diventata definitiva.

L'**articolo 5** prevede la comunicazione dei decreti che accolgono le domande di riparazione alla Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità contabile, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.

L'**articolo 6** prevede poi una disposizione transitoria per consentire l'accesso al nuovo meccanismo riparatorio, che deve comunque essere attivato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anche ai ricorrenti che abbiano già adito la Corte europea dei diritti dell'uomo, purché i loro ricorsi non abbiano raggiunto, davanti a quest'ultimo organo, lo stadio della ricevibilità (**comma 1**).

Al **comma 2**, inoltre, è inserito l'obbligo, per la cancelleria del giudice adito, di informare tempestivamente il Ministero degli affari esteri, che assicura la difesa del Governo dinanzi agli organi di Strasburgo, di tutte le domande presentate nel termine di sei mesi di cui al comma precedente, per permettere l'identificazione dei ricorsi già eventualmente presentati a Strasburgo e comunicati al Governo italiano.

L'**articolo 7**, infine, contiene le disposizioni per la copertura finanziaria del provvedimento.

Articolo 2

(Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole)

Testo del disegno di legge

Art. 2.

(Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole)

1. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:

«Art. 346-bis - *(Non doversi procedere per estinzione del processo)*. – 1. Il giudice, nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale è inferiore nel massimo a dieci anni di reclusione, dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando:

a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;

b) dalla sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;

c) dalla sentenza di cui alla lettera b) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da

Testo proposto dalla Commissione

Art. 2.

(Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole)

1. *Identico:*

«Art. 346-bis - *(Non doversi procedere per estinzione del processo)*. – 1. Il giudice, nei processi **relativi a reati puniti con la pena dell'arresto ovvero a reati** per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale è inferiore nel massimo a dieci anni di reclusione, **da sole o congiuntamente a pene pecuniarie**, dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

Testo del disegno di legge

Testo proposto dalla Commissione

parte della Corte di cassazione;

d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso:

a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno **per ogni ulteriore grado di giudizio.**

2. Le previsioni del comma 1 si applicano anche alle ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231.

3. Identico.

4. Nei casi di autorizzazione a procedere di cui al comma 3, lettera *a)*, la sospensione dei termini di cui al comma 1 si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua

Testo del disegno di legge

Testo proposto dalla Commissione

la relativa richiesta.

3. Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517 e 518 in nessun caso i termini di cui al comma 1 possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.

5. *Identico.*

4. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l'articolo 649.

6. *Identico.*

5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei processi in cui l'imputato ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, o è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:

7. Le disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 non si applicano nei processi in cui l'imputato **si trova nelle condizioni previste dall'articolo 99, commi secondo e quarto, del codice penale o è stato dichiarato delinquente abituale o professionale o per tendenza**, e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:

a) delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale;

a) *identica;*

b) delitto di incendio di cui all'articolo 423 del codice penale;

b) *identica;*

c) delitti di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, di cui all'articolo 572 del codice penale;

c) delitti di pornografia minorile di cui all'articolo 600-ter del codice penale;

d) *identica;*

d) delitto di sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;

e) *identica;*

Testo del disegno di legge	Testo proposto dalla Commissione
<p>e) delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-<i>bis</i> del codice penale;</p>	<p>f) <i>identica</i>;</p>
<p>f) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n.533, e successive modificazioni, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale;</p>	<p>g) <i>identica</i>;</p>
<p>g) delitti di furto di cui all'articolo 624-<i>bis</i> del codice penale;</p>	<p>h) <i>identica</i>;</p>
<p>h) delitto di circonvenzione di persone incapaci, di cui all'articolo 643 del codice penale;</p>	<p>i) <i>identica</i>;</p>
<p>i) delitti di cui all'articolo 51, commi 3-<i>bis</i> e 3-<i>quater</i>;</p>	<p>l) <i>identica</i>;</p>
<p>l) delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a);</p>	<p>m) <i>identica</i>;</p>
<p>m) delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale;</p>	<p>n) <i>identica</i>;</p>
<p>n) reati previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;</p>	<p>o) delitti previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;</p>
<p>o) delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsti dall'articolo 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.</p>	<p>p) <i>identica</i>.</p>

Testo del disegno di legge

Testo proposto dalla Commissione

6. In caso di dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi del comma 1 del presente articolo, non si applica l'articolo 75, comma 3. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini a comparire di cui all'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

8. *Identico.*

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione è formulata personalmente in udienza ovvero è presentata dall'interessato personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3».

9. *Identico.*

Il comma unico dell'art. 2 in commento introduce nel codice di procedura penale un art. 346 *bis*, dopo l'art. 346.

L'art. 346 *bis*, così introdotto, prevede che il giudice dichiari non doversi procedere quando, alle condizioni e con i limiti per i quali si rinvia *infra*, sia superato, con riferimento a ciascun grado del processo penale, il termine previsto come non irragionevole (anche in relazione alle contestuali modifiche apportate dall'art. 1 - *cf.* - alla legge 89/2001).

Per quanto concerne la collocazione sistematica della norma, essa si colloca nel titolo terzo, rubricato "Condizioni di procedibilità" della parte seconda del libro quinto, dedicato alle indagini preliminari e udienza preliminare.

Tale partizione del codice di rito si occupa delle condizioni di procedibilità della azione penale ed è così composto: art. 336 - querela; art. 337 - formalità della querela,

art. 338 - curatore speciale per la querela, art. 339 - rinuncia alla querela, art. 340 - remissione della querela, art. 341 - istanza di procedimento, art. 342 - richiesta di procedimento, art. 343 - autorizzazione a procedere, art. 344 - richiesta di autorizzazione a procedere, art. 345 - difetto di una condizione di procedibilità. riproponibilità dell'azione penale, art. 346 - atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità

La norma in commento, introducendo una causa di estinzione dell'azione penale, appare peraltro presupporre che l'azione penale sia stata intrapresa.

Estinzione del processo per decorso dei termini di “ragionevole durata”

Al comma 1 dell'introdotta art. 346 bis è stata apportata dalla Commissione una significativa modifica: mentre il testo originario individuava, ai fini dell'individuazione dei casi in cui poteva prodursi l'effetto della estinzione del processo per effetto del superamento del limite di ragionevole durata, i reati per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell'articolo 157⁷ del codice penale fosse inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione, la Commissione ha così rideterminato l'ambito di applicazione della norma:

- reati puniti con la pena dell'arresto ⁸;

⁷ Art. 157. (*Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere*).

La prescrizione estingue il reato, decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni, se si tratta di delitto, e a quattro anni, se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

Non si applicano le disposizioni [dell'articolo 69](#) e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli [articoli 449 e 589](#), secondo, terzo e quarto comma, nonché per i reati di cui [all'articolo 51](#), commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

⁸ L'art. 17 c.p. prevede:

Le pene principali stabilite per i delitti sono:

1. la morte; (La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'*art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224*, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo),

2. l'ergastolo

3. la reclusione;

4. la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

- reati per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale sia inferiore nel massimo a dieci anni di reclusione;
- da sole (*è da intendersi la pena dell'arresto o la pena edittale*) o congiuntamente a pene pecuniarie.

Si sono voluti, quindi, includere nell'ambito di applicazione del processo breve tutti i reati puniti con la sola pena dell'arresto⁹: reati quindi meno gravi dal momento che la pena dell'arresto, ai sensi dell'art. 17 c. p., è riservata alle sole contravvenzioni e non ai delitti per i quali è prevista la pena della reclusione.

Si ricordi che ai sensi dell'art. 39 c. p. i reati si distinguono in delitti (i più gravi) e contravvenzioni (i meno gravi), secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite dal codice.

La causa di estinzione dei processi così individuati si applica se:

- sono decorsi più di due anni dal provvedimento con cui il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado (**lettera a**));

L'art. 1 del d.d.l. in esame (cfr. infra) stabilisce che il processo penale si considera iniziato dalla data di assunzione della qualità di imputato. Le due previsioni sembrano dunque esprimere un identico concetto, che appare - in questa sede - formulato in termini più dettagliati.

- sono decorsi più di due anni dalla sentenza di primo grado senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello (**lettera b**)) ;
- sono decorsi più di due anni dalla sentenza di appello senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione (**lettera c**));
- **è decorso più di un altro anno per ogni ulteriore grado di giudizio nel caso di giudizio di rinvio (lettera d), come modificata dalla Commissione).**

La modifica alla lettera *d*) si è resa necessaria per adeguarla a quanto stabilito nell'art. 1, nella parte in cui si prevede che ai fini del computo per la ragionevole durata del processo si consideri il termine di un anno per ogni ulteriore grado di giudizio.

La Commissione, inoltre, ha inserito un comma 2, che prevede l'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina del processo breve

1. l'arresto;

2. l'ammenda.

⁹ L'art. 25 c.p. prevede che: la pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali [degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.

anche alle ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231¹⁰.

Con riferimento alla determinazione *ex lege* della durata non irragionevole del processo, si rinvia a quanto riportato nella scheda relativa all'art. 1, comma 1, lett. c), nella parte in cui si introduce il comma 3-ter.

La pronuncia del giudice assume la forma della sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo (così il comma 4, su cui v. *infra*).

Sospensione del decorso dei termini

Il comma 3 dell'introdotta art. 346 bis, nel testo della Commissione (era il comma 2 nel testo originario, rimasto inalterato), prevede ipotesi di sospensione del decorso dei termini di cui al comma 1 nei seguenti casi:

- nei casi di autorizzazione a procedere¹¹ (**lettera a**));
- nei casi di deferimento della questione ad altro giudice¹² (**lettera a**));
- in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge¹³ (**lettera a**));

¹⁰ Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300) ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi da loro organi o da loro preposti. La riforma ha introdotto il principio "societas delinquere potest" nel nostro ordinamento. Il sistema di responsabilità – definita "amministrativa", ma in verità penale – introdotto dal citato decreto a carico delle persone giuridiche, prevede i presupposti oggettivi e soggettivi di applicazione delle sanzioni per fatti connessi alla posizione funzionale rivestita dai soggetti che compiono il fatto di reato. Più precisamente, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, anche di una unità organizzativa dell'ente dotata di autonomia o coloro che esercitano, anche in via di fatto, la gestione o il controllo dello stesso o coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di chi gestisce o controlla l'ente, rendono l'ente medesimo, responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (art. 5, c. 1). Tuttavia l'ente non risponde se tali persone "hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

¹¹ Art. 343 - (*Autorizzazione a procedere*)

1. Qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, il pubblico ministero ne fa richiesta a norma dell'articolo 344.

2. Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione, è fatto divieto di disporre il fermo o misure cautelari personali nei confronti della persona rispetto alla quale è prevista l'autorizzazione medesima nonché di sottoporla a perquisizione personale o domiciliare, a ispezione personale, a ricognizione, a individuazione, a confronto, a intercettazione di conversazioni o di comunicazioni. Si può procedere all'interrogatorio solo se l'interessato lo richiede.

3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta di autorizzazione, quando la persona è colta nella flagranza di uno dei delitti indicati nell'articolo 380 commi 1 e 2. Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346.

4. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi 2 e 3 non possono essere utilizzati.

5. L'autorizzazione a procedere, una volta concessa, non può essere revocata.

¹² Per esempio nel caso in cui siano da chiarire questioni pregiudiziali (art. 3 c.p.p.) o nel caso in cui sia richiesta la rimessione ad altro giudice per legittimo sospetto (art. 45 e ss. c.p.p.)

- nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova¹⁴ (**lettera b**));
- per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando (**lettera c**)).

La Commissione ha aggiunto un comma 4, il quale specifica che nei casi di autorizzazione a procedere di cui al comma 3, lettera *a*), la sospensione dei termini di cui al comma 1 si verificherà dal momento in cui il pubblico ministero effettuerà la relativa richiesta.

Secondo quanto previsto dalla relazione al disegno di legge originario "il meccanismo dell'estinzione processuale si basa sulla previsione di termini di durata di ciascun grado del giudizio e di cause di sospensione, che fermano l'«orologio», premiando i «tempi attivi» del processo e neutralizzando quelli passivi o «di attraversamento» dovuti a rinvii forzati, imputabili a scelte delle parti, o a cause esterne, come quando sia necessario acquisire una condizione di procedibilità (ad esempio, l'autorizzazione a procedere)".

Modifica dell'imputazione

Il comma 5 dell'introdotta art. 346 bis (era il 3 del testo originario, non modificato dalla Commissione) precisa che, nelle ipotesi di modifica

¹³ Possono essere citati, al riguardo, i casi di sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, a norma dell'art. 71 c. p. p., secondo cui :

1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'art. 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato È tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina all'imputato un curatore speciale, designando di preferenza l'eventuale rappresentante legale.

3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore nonché il curatore speciale nominato all'imputato.

4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 70 comma 2. A tale assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facoltà di assistere agli atti disposti sulla persona dell'imputato, nonché agli atti cui questi ha facoltà di assistere.

5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'art. 70 comma 3.

6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'art. 75 comma 3 .

¹⁴ In proposito si può richiamare a quanto disposto dall'art. 507 c.p.p. - (*Ammissione di nuove prove*) secondo cui:

1. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prove.

1-bis. Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3.

dell'imputazione di cui agli articoli 516¹⁵, 517¹⁶ e 518¹⁷, in nessun caso i termini fissati dal comma 1 possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.

In particolare l'art. 516 c.p.p. prende in considerazione l'ipotesi di modifica dell'imputazione per l'emersione di fatti nuovi nel corso dell'istruzione dibattimentale; l'art. 517 c.p.p. prende in considerazione l'ipotesi in cui sia necessario procedere ad una modifica dell'imputazione per ragioni di connessione; infine l'art. 518 c.p.p. prende in considerazione l'ipotesi di una modifica dell'imputazione se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e si tratti di reato per il quale debba procedersi d'ufficio.

Ne bis in idem

Il comma 6 dell'introdotta art. 346 bis (era il n. 4 del testo originario, non modificato dalla Commissione) dispone l'applicazione dell'art. 649 alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo.

L'art. 649 c.p.p. prevede:

"1. L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il

¹⁵ Art.516. Modifica della imputazione.

1. Se nel corso dell'istruzione dibattimentale [c.p.p. 496] il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio [c.p.p. 429, 456], e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione.

1-bis. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519 comma 2 e 520 comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.

1-ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1-bis.

¹⁶ Art. 517. Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento.

1. Qualora nel corso dell'istruzione dibattimentale emerga un reato connesso a norma dell'articolo 12 comma 1 lettera b) ovvero una circostanza aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio [c.p.p. 429, 456], il pubblico ministero contesta all'imputato il reato o la circostanza, purché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore.

1-bis. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 516, commi 1-bis e 1-ter (2).

¹⁷ Art. 518. Fatto nuovo risultante dal dibattimento.

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 517, il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio [c.p.p. 429, 456] e per il quale si debba procedere di ufficio.

2. Tuttavia il presidente, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta, può autorizzare la contestazione nella medesima udienza, se vi è consenso dell'imputato presente e non ne deriva pregiudizio per la speditezza dei procedimenti.

medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345.

2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo."

Dalla lettura dell'art. 649 c. p. p. emerge come il *ne bis in idem* sia un istituto che trova presupposto nelle sentenze che operano nel merito; la disposizione in esame sembra estendere l'ambito di applicazione anche a sentenze di rito, quale dovrebbe ritenersi l'eventuale pronuncia che dichiara l'estinzione del processo per "irragionevole durata".

Ambiti esclusi dall'estinzione processuale

Il comma 7 dell'introdotta art. 346 bis, modificato dalla Commissione, prevede i casi in cui non si applica l'estinzione processuale, di cui ai precedenti commi 1, 3, 5 e 6.

Secondo la disposizione, come modificata, l'estinzione non si applica:

- ai recidivi che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 99 c.p., commi secondo e quarto¹⁸;
- agli imputati dichiarati delinquenti (non più anche ai contravventori) abituali, professionali o per tendenza;
- nei processi relativi a delitti (consumati o tentati) che vengono specificamente elencati.

Si ricorda che, ai sensi del comma 1, le disposizioni in esame non si applicano comunque ai processi per i quali la pena, calcolata secondo le condizioni già esaminate infra, è superiore a 10 anni.

¹⁸ L'art. 99 c. p. prevede che:

Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.

La pena può essere aumentata fino alla metà:

1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;

2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.

Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.

Se si tratta di uno dei delitti indicati *all'articolo 407*, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.

Poiché i commi 3 e 5, di cui si esclude l'applicabilità, fanno riferimento al comma 1, l'esclusione sembra operare sostanzialmente in riferimento a quest'ultima disposizione.

Si consideri altresì - anche in relazione a un possibile vaglio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. - la peculiare situazione che potrebbe prodursi, in uno stesso processo, di più imputati per alcuni dei quali, in ipotesi ed in ragione del differente trattamento previsto dal comma in esame, il processo prosegue ("recidivi") e per altri si estingue ("incensurati").

Potrebbe inoltre essere ritenuta di non univoca interpretazione l'individuazione del momento in cui - nel processo penale - il giudice verifica che l'imputato (in ipotesi "incensurato" nella fase iniziale) abbia eventualmente e successivamente riportato una condanna.

La norma prevede poi l'esclusione dal meccanismo in questione nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:

- a) delitto di associazione per delinquere previsto dall'articolo 416 del codice penale;
- b) delitto di incendio previsto dall'articolo 423 del codice penale;
- c) **delitti di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli di cui all'art. 572 c.p. (aggiunti dalla Commissione)**¹⁹;
- d) delitti di pornografia minorile previsti dall'articolo 600-ter del codice penale;
- e) delitto di sequestro di persona previsto dall'articolo 605 del codice penale;
- f) delitto di atti persecutori previsto dall'articolo 612-bis del codice penale;
- g) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533²⁰, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale²¹;

¹⁹ L'art. 572 c.p. rubricato *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli* prevede che:

"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente (che punisce l'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina) maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave [c.p. 583], si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni".

²⁰ Art. 4, l. n. 533/1977:

Se il fatto previsto dall'art. 624 del codice penale è commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi, si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire centomila a lire quattrocentomila. Se concorre, inoltre, taluna delle circostanze previste dall'art. 61, o dall'art. 625, numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7, del codice penale, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da lire duecentomila a lire seicentomila.

La pena stabilita nella prima parte dell'art. 628 del codice penale è aumentata della metà della gente si impossessa di armi, munizioni o esplosivi, commettendo il fatto nelle armerie, ovvero in depositi in altri

- h) delitti di furto previsti dall'articolo 624-*bis* del codice penale²²;
- i) delitto di circonvensione di persone incapaci, previsto dall'articolo 643 del codice penale;
- l) delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale²³;
- m) delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale²⁴;

locali adibiti alla custodia di essi. In tal caso, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dello stesso art. 628, la pena è della reclusione da dieci a venti anni e della multa da lireseicentomila a lire tre milioni.

²¹ L'art. 625 c.p. prevede che la pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032: [1. ...;] 2. se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento; 3. se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso; 4. se il fatto è commesso con destrezza; 5. se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio; 6. se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande; 7. se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza; 8. se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549.

²² L'art. 624-bis c. p. prevede che :

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032. Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona. La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

²³ L'art. 51 comma 3 bis c.p.p. fa riferimento a procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis (associazione a delinquere di stampo mafioso) e 630 del codice penale (sequestro di persona a scopo di estorsione), per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico in materia di stupefacenti), e dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

L'art. 51 comma 3 quater c.p.p. fa riferimento procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo.

²⁴ L'art. 407, comma 2, lettera a), indica i seguenti delitti:

1) delitti di cui agli articoli 285 (devastazione, saccheggio, strage), 286 (guerra civile), 416-bis (associazione a delinquere di stampo mafioso) e 422 (strage) del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;

n) delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale;

o) **delitti** (e non più reati, come nel testo originario) previsti nel Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Per via della modifica operata dalla Commissione, restano esclusi dai benefici dell'estinzione processuale coloro che abbiano commesso esclusivamente i delitti previsti nel testo unico immigrazione, con esclusione, quindi, delle fattispecie meramente contravvenzionali.

p) delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsti dall'art. 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152²⁵.

Riassumendo, l'estinzione processuale non opera nei processi:

- per i quali la pena supera i dieci anni;
- in cui l'imputato:
 - è recidivo ai sensi dell'art. 99, commi secondo e quarto, c.p., oppure
 - è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- relativi ai reati specificamente elencati al comma 5.

La relazione illustrativa al disegno di legge originario motiva il differenziato trattamento sopra tratteggiato osservando che la durata massima del processo non può essere fissata ex lege nei casi di reati gravi o di allarme sociale; in tali casi, sull'interesse dell'imputato alla ragionevole durata del processo prevale quello della collettività all'accertamento della responsabilità penale e all'applicazione della pena. Ciò - prosegue la relazione - è in linea con precedenti legislativi, già sottoposti al vaglio di ragionevolezza della Corte costituzionale.

Al riguardo, si ricorda che la previsione di un trattamento legislativamente differenziato è soggetta al vaglio della Corte costituzionale alla luce del

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;

7-bis) dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale;

²⁵ *Norme in materia ambientale.*

canone emergente ex art. 3 Cost., che richiede la sussistenza di una situazione correlativamente differenziata.

La normativa vigente, specie quella di più recente adozione, prevede "elenchi" di specifiche norme incriminatrici stilati per differenziarne la disciplina, rispetto alla generalità delle altre norme della stessa natura. Gli elenchi possono non coincidere tra loro (cfr. il recentemente novellato art. 132 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale²⁶, che prevede la priorità nella fissazione dei processi, tra gli altri, relativi agli imputati recidivi o detenuti anche per reato diverso da quello per cui si procede, nonché ai reati in materia di immigrazione e con violazione delle norme antinfortunistiche o della circolazione stradale).

Azione in sede civile

Il comma 8 dell'introdotta art. 346 bis (era il 6 del testo originario, non modificato dalla Commissione) prevede che, nel caso in cui si verifichi dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi del comma 1, non si applichi la previsione del comma 3 dell'art. 75 c. p. p.²⁷, secondo cui se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato, dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è

²⁶ Art. 132-bis (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi)

1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi e' assicurata la prioritari' assoluta:

a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalita' organizzata, anche terroristica;

b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;

c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;

d) ai processi nei quali l'imputato e' stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;

e) ai processi nei quali e' contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;

f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali e' prevista la trattazione prioritaria.

²⁷ L'art.75 c.p.p. "rapporti tra azione civile e azione penale" prevede che:

1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.

2. L'azione civile prosegue in sede civile [c.p.p. 652] se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.

sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.

Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini a comparire di cui all'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

L'articolo citato prevede i c.d. termini a difesa, nel senso che stabilisce i termini minimi che l'attore deve concedere al convenuto fissandoli nell'atto nella *ius vocatio*, e che quindi devono intercorrere tra la notifica della citazione e l'udienza di prima comparizione (in cui il convenuto si costituisce esercitando il proprio diritto di difesa).

Tali termini, secondo il comma in esame, sono ridotti alla metà quando la parte civile che non può più far valere le proprie pretese nel processo penale estinto, trasferisce l'azione in sede civile.

Rinunciabilità dell'estinzione

Il comma 9 dell'introdotta art. 346 bis (già comma 7, non modificato dalla Commissione) prevede che le disposizioni dell'articolo in esame non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere formulata personalmente in udienza ovvero è presentata dall'interessato personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3²⁸.

La disposizione in commento non sembra essere espressamente coordinata con quelle, disciplinate dal precedente art. 1, attinenti alla legge 89/2001, c.d. "legge Pinto". In particolare la rinuncia di cui al comma in esame non sembra pregiudicare espressamente il diritto a presentare le domande di sollecita definizione ex art. 1 citato.

Potrebbe così essere ritenuta compatibile la rinuncia all'estinzione per decorso del termine di ragionevole durata (perché si ha – ad esempio – interesse ad una sentenza di assoluzione) con la proposizione della domanda di sollecita

²⁸ Art. 583. (*Spedizione dell'atto di impugnazione*).

1. Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'articolo 582 comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l'atto di impugnazione e appone su quest'ultimo l'indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione.

2. L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.

3. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

definizione perché si ha interesse a preconstituire le condizioni per la domanda di equa riparazione.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 23 del codice di procedura penale)

Testo del disegno-legge

Testo proposto dalla Commissione

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 23 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 23 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice dichiara con sentenza l'esistenza di una causa di non punibilità ai sensi dell'articolo 129 o dell'articolo 469 in ordine al reato appartenente alla sua competenza per territorio, con la stessa sentenza dichiara la propria incompetenza in ordine al reato per cui si procede ai sensi dell'articolo 12 e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente".

La Commissione ha inteso modificare l'originario disegno di legge anche introducendo l'articolo in commento che inserisce, all'articolo 23²⁹ del codice di

²⁹ L'art. 23 c. p. p. attualmente prevede che:

"1. Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente.

2. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'articolo 491 comma 1. Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1."

procedura penale (la cui rubrica recita: *Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado*) un nuovo comma 2 *bis* riferito alla fase antecedente la dichiarazione di apertura del dibattimento (v. il testo a fronte nella seconda parte del presente *dossier*).

Se, in tale fase - prevede l'articolo in commento - il giudice dichiara con sentenza l'esistenza di una causa di non punibilità³⁰ in ordine al reato appartenente alla sua competenza per territorio, con la stessa sentenza dichiara la propria incompetenza in ordine al reato connesso³¹, e dispone contestualmente la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

Si tratterebbe, in sostanza, di una misura di concentrazione di atti (con la medesima sentenza che chiude il processo per il primo reato si dispone la trasmissione degli atti relativi al reato connesso ex art. 12 c.p.p.).

Il dies a quo ai fini del computo del termine di ragionevole durata del processo che inizia di fronte al giudice che acquista la competenza per il reato

³⁰ Ai sensi dell'art.129 c. p. p. - sull'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità - o dell'art. 469 c.p.p. - sul proscioglimento prima del dibattimento - che prevedono, rispettivamente :

art. 129 c.p.p. . (*Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.*).

1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.

2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta.

Art. 469. (*Proscioglimento prima del dibattimento*).

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 129 comma 2, se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo

³¹ con riferimento all'**art. 12 c.p.p.** (*casi di connessione*), che prevede:

1. Si ha connessione di procedimenti:

a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;

b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;

c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.

Alla lettera c) il periodo finale "o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità." sono state soppresse dall'art. 1, della legge 1 marzo 2001, n. 63. L'art. 25 della stessa legge ha stabilito che, ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio, le disposizioni modificatrici del presente articolo si applicano solo per i reati connessi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge. L'art. 26 della legge n. 63/2001 ha - tra l'altro - così disposto:

1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5.

2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 197-bis del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste.

(...)

connesso in virtù della trasmissione degli atti al pubblico ministero operata ai sensi della previsione di nuovo conio sembrerebbe doversi risolvere a norma delle disposizioni di cui all'introdotta art. 346 bis c.p.p. (cfr. scheda art. 2 d.d.l in esame), in mancanza di specifica previsione nella norma in esame.

Articolo 4
(Clausola di monitoraggio)

Testo del disegno-legge

Testo proposto dalla Commissione

Art. 4.

(Clausola di monitoraggio)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione della presente legge rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

La Commissione ha aggiunto all'articolo 4, che prevede sostanzialmente un meccanismo di monitoraggio per valutare l'impatto finanziario derivante dall'applicazione della nuova legge. Poiché come noto l'art. 81, quarto comma, Cost. prevede l'obbligo per ogni legge che importi nuove o maggiori spese di indicare i mezzi per farvi fronte, si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione della legge rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assumerà tempestivamente, le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Al riguardo, si può osservare che la recente legge di riforma della contabilità e finanza pubblica ³² reca, all'articolo 17, comma 13, primo periodo, una

³² 31 dicembre 2009, n. 196.

*clausola di monitoraggio di tenore pressoché identico e avente portata generale.
Si valuti pertanto l'effettivo contenuto innovativo dell'articolo in esame.*

Articolo 5
(Entrata in vigore)

Testo del disegno-legge

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni dell'articolo 2 si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla corte d'appello o alla Corte di Cassazione.

Il **comma 1** disciplina l'entrata in vigore della legge, fissandola al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il **comma 2** disciplina i termini di efficacia della legge, prevedendo che le disposizioni dell'articolo 2 si applichino ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte d'appello o alla Corte di cassazione.

Si ricorda che l'art. 1, comma 2, reca una disposizione transitoria circa l'ambito di applicazione dell'art. 1 medesimo, prevedendo che esso si estenda a tutti i processi in corso.

Nella relazione introduttiva non si rinvencono elementi informativi espressi relativamente al differente trattamento previsto dal comma in esame per l'estinzione del processo penale di primo grado rispetto a quello pendente in grado di appello o in Cassazione.

Testo proposto dalla Commissione

Art. 5.

(Entrata in vigore)

Identico

L'applicabilità delle previsioni finalizzate ad una maggiore celerità processuale ad una più ristretta cerchia di imputati, costituisce un diverso trattamento normativo la cui non irragionevolezza è sottoposta al canone emergente ex art. 3 Cost., che richiede la sussistenza di una situazione correlativamente differenziata, tale da rappresentare un ragionevole discrimine fra i giudizi in cui continuare ad applicare i vecchi termini ed i processi soggetti ai nuovi (Corte cost. 72/2008, in relazione al regime transitorio in tema di prescrizione).

Si ricorda, sul tema dell'accelerazione processuale, che recentemente³³ il legislatore ha modificato il già menzionato art. 132-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale³⁴, prevedendo che il giudice debba dare priorità nella fissazione dei processi, tra gli altri, a quelli relativi agli imputati recidivi o detenuti anche per reato diverso da quello per cui si procede, nonché ai reati in materia di immigrazione e con violazione delle norme antinfortunistiche o della circolazione stradale.

³³ Con il decreto legge n. 92/2008, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125 e facente parte del c.d. "pacchetto sicurezza".

³⁴ Cfr., nella scheda relativa all'articolo 2, la nota 20.

TESTO A FRONTE

Articolo 1*(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)***Comma 1**

Legge 24 marzo 2001, n. 89	
<i>Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile</i>	
Articolo 2	
<i>Diritto all'equa riparazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.	1. In attuazione dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte che ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.
2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.	2. <i>Identico</i>
3. Il giudice determina la riparazione a norma dell' articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:	3. <i>Identico</i>
a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine	a) <i>identica;</i>

Legge 24 marzo 2001, n. 89	
<i>Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile</i>	
Articolo 2	
<i>Diritto all'equa riparazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
ragionevole di cui al comma 1;	
b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione.	
	3-bis. Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio o dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero alla data del deposito dell'istanza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, ove applicabile, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di novanta giorni ciascuno.
	3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo del periodo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno per ogni successivo grado di giudizio nel caso di giudizio di rinvio. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 2, può

Legge 24 marzo 2001, n. 89	
<i>Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile</i>	
Articolo 2	
<i>Diritto all'equa riparazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma.
	3-quater. Nella liquidazione dell'indennizzo, il giudice tiene conto del valore della domanda proposta o accolta nel procedimento nel quale si assume verificata la violazione di cui al comma 1. L'indennizzo è ridotto ad un quarto quando il procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l'infondatezza.
	3-quinquies. In ordine alla domanda di equa riparazione di cui all'articolo 3, si considera priva di interesse, ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura civile, la parte che, nel giudizio in cui si assume essersi verificata la violazione di cui al comma 1, non ha presentato, nell'ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini di cui al primo periodo del comma 3-ter, una espressa richiesta al giudice procedente di sollecita definizione del giudizio entro i predetti termini, o comunque quanto prima, ai sensi e per gli effetti della presente legge. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3-bis, l'interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione. Nel processo davanti alle giurisdizioni amministrativa e contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione dell'udienza, con espressa

Legge 24 marzo 2001, n. 89	
<i>Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile</i>	
Articolo 2	
<i>Diritto all'equa riparazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	dichiarazione che essa è formulata ai sensi della presente legge. Negli altri casi, la richiesta è formulata con apposita istanza, depositata nella cancelleria o segreteria del giudice procedente.
	3-sexies. Il giudice procedente e il capo dell'ufficio giudiziario sono avvisati senza ritardo del deposito dell'istanza di cui al comma 3-quinquies. A decorrere dalla data del deposito, il processo civile è trattato prioritariamente ai sensi degli articoli 81, secondo comma, e 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, con esclusione della deroga prevista dall'articolo 81, secondo comma, e di quella di cui all'articolo 115, secondo comma, delle medesime disposizioni di attuazione; nei processi penali si applica la disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare; nei processi amministrativi e contabili l'udienza di discussione è fissata entro novanta giorni. Salvo che nei processi penali, la motivazione della sentenza che definisce il giudizio è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sull'effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge.

Articolo 2

*(Estinzione del processo per violazione
dei termini di durata ragionevole)*

Comma 1

Codice di procedura penale <i>Parte II - Libro V - Indagini preliminari e udienza preliminare</i> <i>Titolo III - Condizioni di procedibilità</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>Art. 346-bis <i>(Non doversi procedere per estinzione del processo)</i></p> <p>1. Il giudice, nei processi relativi a reati puniti con la pena dell'arresto ovvero a reati per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale è inferiore nel massimo a dieci anni di reclusione, da sole o congiuntamente a pene pecuniarie, dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando:</p> <p>a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;</p> <p>b) dalla sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;</p> <p>c) dalla sentenza di cui alla lettera b) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;</p>

Codice di procedura penale <i>Parte II - Libro V - Indagini preliminari e udienza preliminare</i> <i>Titolo III - Condizioni di procedibilità</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado di giudizio.

Articolo 3*(Modifiche all'articolo 23 del codice di procedura penale)***Comma 1**

Codice di procedure penale	
Articolo 23 <i>Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente .	1. <i>Identico</i>
2. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'articolo 491 comma 1. Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1.	2. <i>Identico</i>
	2-bis. Se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice dichiara con sentenza l'esistenza di una causa di non punibilità ai sensi dell'articolo 129 o dell'articolo 469 in ordine al reato appartenente alla sua competenza per territorio, con la stessa sentenza dichiara la propria incompetenza in ordine al reato per cui si procede ai sensi dell'articolo 12 e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

Ultimi dossier del Servizio Studi

172	Testo a fronte	A.G. n. 145 "Schema di decreto legislativo recante: attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate"
173	Testo a fronte	Atto del Governo n. 146 Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario"
174	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 1409 e 1473, in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali
175	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1820 "Nuove disposizioni in materia di aree protette"
176	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1397-B Legge di contabilità e finanza pubblica
177	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1167-A Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali - <i>Sintesi del contenuto</i>
178	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1880 "Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"
179	Schede di lettura	Atto del Governo n. 154 Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione delle direttive 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie"
180	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 591, 874, 970, 1387, 1579, 1905 in materia di università
181	Dossier	Atto del Governo n. 155 Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo"
182	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1790-B Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) - Il testo modificato dalla Camera

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".